



**Un quesito sul divieto di navigazione nelle aree marine protette.
Quale sistema sanzionatorio?**

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Nell'analizzare la normativa vigente, mi pare che vi siano delle contraddizioni. Infatti, la navigazione in area marina protetta in violazione dell'art. 19, comma 3 lett. e) viene punito penalmente con l'art. 30 comma 1 della Legge 394/91 (a cui tra l'altro, molti regolamenti degli enti gestori operano un esplicito rimando).

Vi sono tuttavia dei singoli regolamenti di aree marine protette in cui tale divieto viene genericamente punito dall'art. 30 della legge 394/91.

A questo punto, però, come bisogna interpretare la norma? Il regolamento detta infatti delle sanzioni, ma di natura amministrativa, ai sensi dell'art.30 comma 2 della legge quadro. E' possibile che un regolamento depenalizzi una fattispecie penale?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): La risposta al quesito proposto, con la dovuta precisazione che non sembra rinvenirsi, nella fattispecie, alcuna contraddizione e/o antinomia tra norme, non può che essere negativa.

A ben guardare, infatti, i regolamenti delle singole aree marine protette fanno espresso riferimento sia all'art.19 che all'art.30 della legge quadro. E' certamente vero che lo fanno con minor precisione rispetto a quanto non abbia fatto il Legislatore, ma la formulazione delle norme regolamentari, in molti casi indubbiamente non eccelsa, consente in ogni caso di ritenere sostanzialmente rispettato il principio di determinatezza.

Da ultimo, nessun dubbio residua in ordine alla circostanza che sanzioni penali (cfr. comma 1 art.30) e amministrative (cfr. comma 2 art.30) nella fattispecie debbano necessariamente concorrere. Tanto è vero che proprio il comma 2 dell'art.30 testualmente recita: *"La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta"*.

Publicato il giorno 11 settembre 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)